



STATUTO DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA VIII REGIONE EMILIA ROMAGNA O.D.V. c/o "Casa del Volontariato" via Alfredo Oriani 44 - Ravenna C.F. 92050360392 iscrizione N° 3018 del registro provinciale del volontariato con provvedimento N° 147 del 29 Agosto 2005

---

## **ART. 1**

### **(Denominazione e sede)**

È costituita, ai sensi del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia nonché successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione senza fini di lucro denominata: **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – VIII Regione - Emilia-Romagna ODV (di seguito Associazione).**

La **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – VIII Regione- Emilia-Romagna ODV** è la sezione regionale della **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA NAZIONALE** cui aderisce per scopi e finalità. Il nome ed il marchio "**GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – VIII Regione - Emilia Romagna ODV**" sono una specificazione di quelli di proprietà della **GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA NAZIONALE** alla quale spetta esclusivamente adottare tutte le iniziative per la loro tutela. È riconosciuta ed attualmente iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato al n° 3018 con provvedimento n° 147 del 29 Agosto 2005 e nell'elenco regionale delle organizzazioni di Protezione Civile con provvedimento n° 999 del 26 marzo 2014.

L'Associazione ha sede legale in via A. **ORIANI** n° 44, 48121 Ravenna, presso la "Casa del Volontariato" del comune di Ravenna

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. Può istituire sedi secondarie, centri operativi e gruppi locali nell'ambito della Regione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **ART. 2**

### **(Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

### **(Finalità ed Attività)**

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. La Guardia Costiera Ausiliaria – VIII Regione - Emilia Romagna ODV opera nel campo della Protezione Civile e consegue le finalità previste dal D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 nonché alla L.R. del 07 febbraio 2005 N° 1 e s.m.i. Può svolgere, inoltre, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta

e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n 28 mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promuovere, organizzare e valorizzare tutte le attività nautiche, la loro sicurezza e la salvaguardia della vita che vi si svolge
- Concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico monumentale ed archeologico riferiti all' ambiente marittimo, alle acque interne ed alla terra ferma.

Per conseguire tali scopi di solidarietà sociale l'Associazione:

- Promuove ed organizza le energie regionali disponibili a concorrere alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, nelle acque interne di concerto con l'autorità marittima
- Effettua servizio di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo di perdersi in mare o nelle acque interne a richiesta delle autorità e di privati
- Svolge, anche su base convenzionale, servizi ausiliari e di supporto alla Guardia Costiera, alla protezione civile, agli enti presenti sul territorio ed alle altre istituzioni responsabili della tutela del patrimonio
- Organizza e svolge corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per creare le capacità culturali e professionali di quanti esercitano le attività di protezione civile a qualsiasi livello esse vengano svolte
- Effettua studi e ricerche, anche su richiesta di organismi pubblici o privati relativi alle proprie finalità
- Organizza convegni manifestazioni dedicati allo sviluppo della nautica e della cultura ambientale in genere
- Svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria od utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal codice del Terzo Settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

## **ART 4**

### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori
- Organo di controllo
- Collegio dei Proviviri

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e sono rinnovabili; i membri restano in carica tre anni

I componenti degli Organi dell'Associazione debbono essere scelti anche con l'adozione di processi di elezione funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Associazione, tra le persone di comprovata esperienza, almeno biennale, maturata in relazione ai settori di intervento.

## **ART. 5**

### **(Criteri di Ammissione dei soci)**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

- Abbiano adeguati requisiti fisici e sanitari compatibili con l'impiego e godano della cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o equiparati
- Abbiano frequentato apposito corso di formazione
- Non siano stati definitivamente condannati per un delitto contro la sicurezza della navigazione e per reati di carattere ambientale e comunque per un fatto che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta con apposita modulistica. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, proporre appello al Collegio dei Proviviri, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia istituito, all'assemblea che se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Possono essere soci solo persone fisiche.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile in caso di recesso o espulsione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

## **ART. 6**

### **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- godere dell'elettorato attivo e passivo
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
- evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfaticizzazione del proprio operato;
- tenersi a disposizione dell'autorità responsabile del coordinamento e direzione delle operazioni fino a quando da queste ritenuto necessario
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

## **ART. 7**

### **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o decadenza causa mancato *versamento della quota associativa*.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo formulata con lettera, fax, e-mail.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e le conclusioni del Collegio dei Probiviri.

Il provvedimento verrà comunicato mediante A/R, e-mail, Pec. Avverso al provvedimento l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea entro 30 gg dalla comunicazione dello stesso.

## **ART. 8**

### **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'Organo sovrano. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e che non siano stati esclusi dalle attività per motivi disciplinari e in regola col versamento della quota sociale relativa all'anno in corso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure dal consigliere anziano presente.

È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e dell'attività svolta e per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma dell'anno successivo. E' inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire per iscritto, tramite i nuovi mezzi di comunicazione, al recapito risultante dal libro dei soci, inoltre mediante avviso affisso nella sede.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega scritta.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

**L'Assemblea ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

**L'Assemblea straordinaria** delibera la modifica dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda

convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. È prevista la seconda convocazione anche per l'Assemblea straordinaria. La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea, redatti in forma scritta a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **ART. 9**

### **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore
- approva il bilancio
- approva i regolamenti, compreso quello elettorale, proposti dal Consiglio Direttivo per la gestione dell'Associazione
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso
- delibera su eventuali ricorsi di esclusioni presentati dagli associati
- delibera sulle modificazioni dello Statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo
- delibera l'eventuale estensione dei servizi anche attraverso la costituzione di centri operativi da normare a mezzo apposito regolamento
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

## **ART. 10**

### **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 o superiore a 7 cui si aggiungono il Presidente ed il Vicepresidente, restano in carica per la durata di anni 3, sono rieleggibili per un massimo di 4 mandati consecutivi e rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi titolari. Per l'eleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile e s.m.i.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogniqualevolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 2/3 dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo

Al suo primo insediamento Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente il Segretario, il Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo questo viene dichiarato decaduto e l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire in forma scritta tramite i nuovi mezzi di comunicazione almeno 7 gg prima di quello fissato contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

- Attua l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- Predispone il bilancio o il rendiconto
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale



- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- Delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art 6 del D.Lgs 117/2017 nei limiti disposti dalla normativa vigente
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il verbale di ciascuna adunanza del Consiglio Direttivo è ratificato nella seduta successiva.

## **ART. 11**

### **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.  
in materia.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.

## **ART. 12**

### **(Collegio dei Revisori)**

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi il cui Presidente viene eletto nella prima riunione.

Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto e predisponde la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico il Collegio dei Revisori può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti della lista.

I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **ART. 13**

#### **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi il cui Presidente viene eletto nella prima riunione.

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
- I membri dell'Organo di controllo partecipano alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 14**

#### **(Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri effettivi il cui Presidente viene eletto nella prima riunione.

Esercita le funzioni di arbitro tra i soci e verso l'Associazione di appartenenza per quanto concerne l'attività prevista dallo Statuto e dai rapporti sociali.

In caso di arbitrato, il collegio viene integrato da un membro per ciascun socio parte in causa.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico il Collegio dei Probiviri può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti della lista.

I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

**I componenti degli organi sociali sono tenuti ad un comportamento improntato alla diligenza del buon padre di famiglia**

**ART. 15**

**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati;
- beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti quote e contributi degli associati (approvate dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo);
- contributi dello Stato delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- contributi dell'unione europea e di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- entrate derivanti da attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune costituito a titolo semplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

**ART. 16**

**(Bilancio)**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dall'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 17**

##### **(Personale retribuito)**

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **ART. 18**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 19**

##### **(Responsabilità dell'Associazione)**

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 20**

##### **(Assicurazione dell'Associazione)**

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

#### **ART. 21**

##### **(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.


## ART. 22

### (Disposizioni finali)

Per quanto non sia previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ai principi generali dell'ordinamento giuridico oltre al regolamento della Guardia Costiera Ausiliaria Nazionale ed ai regolamenti interni adottati.

Ravenna, 10/10/2022

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_

Il Segretario

  
\_\_\_\_\_

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA  
Data: 17.10.2022 N° 3218  
Sede: 3/ES del Edificio \_\_\_\_\_  
4. CAPO UFFICIO TERRITORIALE



Il Funzionario  
Alfonso Maria